

ROMA



ROMA CAPITALE Segretariato Generale
30 SET 2021
33568 N. RC/ORDINANZA DELLA SINDACA

ROMA CAPITALE Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
16 SET 2021
N. QH/.....61862

n. **N. 158** del **30 SET. 2021**

La Sindaca

Oggetto: Nuova disciplina oraria delle attività di commercio su area pubblica - Mercati rionali e posteggi isolati fuori mercato - Itineranti.

Il Direttore di Direzione Mercati e
Commercio su Area Pubblica
Pasquale Libero Pelusi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive
Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo
Economico, Turismo e Lavoro
Andrea Coia

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Premesso che:

la regolamentazione introdotta dal d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 avente ad oggetto la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, è stata interessata, negli anni, da una serie di interventi di semplificazione ed innovazione volti ad una progressiva liberalizzazione del settore;

l'art. 3, comma 1 del d. l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella L. n. 248 del 4 agosto 2006, come modificato dall'art. 35, comma 6 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella L. n. 111 del 15 luglio 2011 e successivamente dall'art. 31, comma 1 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, prevedendo, in particolare, che le attività commerciali di cui al d.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii., siano svolte senza la previsione di limiti e prescrizioni, ivi compreso il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle stesse;

con tali norme, viene esplicitato il generale principio delle libertà di iniziativa economica che ammette, limiti, controlli e consente pianificazioni atti ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, incluso quello urbano, al paesaggio, al patrimonio artistico e

culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, nonché possibili contrasti con l'utilità sociale e con l'ordine pubblico, tutelati, anch'essi da altrettanti principi sanciti a livello costituzionale;

l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica è strettamente collegato all'uso di un'area di proprietà pubblica ovvero privata di cui l'Amministrazione abbia la disponibilità rientrando pertanto nella potestà dell'ente locale prevederne limiti e modalità di esercizio;

il contemperamento dei predetti principi rende necessaria la rivisitazione degli orari attualmente disciplinati nell'Ordinanza della Sindaca n. 125 del 23.06.2021, in ragione delle esigenze manifestate dagli operatori di commercio su area pubblica a seguito del protrarsi dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19 tuttora in corso, avente conseguenti effetti economici sfavorevoli sulle attività da loro svolte;

sussiste, quindi, una sopravvenuta necessità di rimodulare e di estendere l'orario di esercizio anche agli operatori che esercitano in mercati gestione terzi (cd. Project Financing) e per quelli non in regime di AGS, al fine di fornire loro una maggiore finestra temporale per svolgere la propria attività;

occorre, inoltre, procedere ad una limitazione del numero massimo di cambi turno, disciplinati dall'art. 38 del Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di A.C. n. 30, come modificata dalla Deliberazione A.C. n. 29/2028 e n. 108/2020 e ss.mm.ii, da presentare per ogni operatore, al fine di evitare un uso fuorviante dello stesso e preservare la corretta azione amministrativa;

tenuto conto che:

con Direttiva n. 2 del 23/02/2021 l'Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro, prendendo atto dei numeri esponenziali delle istanze di cambio turno che mensilmente pervengono al Dipartimento Sviluppo Economico, ha ribadito il carattere di eccezionalità della previsione di cui all'art. 38 della Deliberazione di A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii., in considerazione del fatto che tale copiosità di richieste finirebbe con il vanificare la funzione stessa del gruppo rotativo, che come disposto sia dall'art. 35, comma 2 del Regolamento Capitolino sopra richiamato che dall'art. 52 della L.R. Lazio 22/2019 - Testo Unico del Commercio "è costituito da un numero già definitivo di operatori non suscettibile di variazione";

sebbene l'art. 38 della Deliberazione di A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii., consenta nell'ambito dello stesso gruppo rotativo la possibilità di cambi turno, questi ultimi "debbono essere comunque assentiti dall'Amministrazione Capitolina";

sussiste, pertanto, l'esigenza di rendere strutturale la fissazione di un limite al numero di istanze di cambio turno dei posteggi a rotazione, al fine di assicurare il buon andamento, l'efficacia e la celerità dell'azione amministrativa, atto ad evitare lo spregio del carattere di eccezionalità inteso dal legislatore per i cambi turno, nonché la paralisi dell'azione amministrativa degli Uffici preposti;

Considerato che:

l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 attribuisce specificatamente al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e della vivibilità del territorio;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 e ss.mm.ii, sopra citata stabilisce all'art. 6 che *"L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, in osservanza di quanto stabilito in merito dalla specifica disciplina di settore"*;

con Ordinanza della Sindaca n. 125 del 23.06.2021, è stata emanata una nuova disciplina oraria delle attività di commercio su area pubblica - mercati rionali e posteggi isolati fuori mercato – itineranti, al fine di coordinare e riorganizzare la disciplina oraria dei diversi settori del commercio su aree pubbliche adeguandola alle disposizioni del Nuovo Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di A.C. n. 30, come modificata dalla Deliberazione A.C. n. 29/2028 ed alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana , approvato con Deliberazione di A.C. n. 43 del 6 gennaio 2019, con conseguente revoca delle precedenti Ordinanze Sindacali nn. 9/2002, 12/2009, 6/2014, 4/2015;

al fine di coordinare e riorganizzare la disciplina oraria dei diversi settori del commercio su aree pubbliche si rende necessario prevedere una nuova disciplina per tutte le tipologie commerciali che esercitano su area pubblica, compresi gli operatori del commercio in forma itinerante, al fine di adeguarla alle disposizioni del nuovo Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con Del. A.C. n. 30/2017, come modificata dalla Del. A.C. n. 29/2018 e dalla Del. A.C. n. 108/20 e alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 del 6 gennaio 2019, con conseguente revoca della Ordinanza Sindacale n. 125/2020;

Visti:



- il Regio Decreto n. 773/1931;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- le Ordinanze Sindacali n. 125 del 23 giugno 2020;
- il Nuovo Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche di Roma Capitale, approvato con Del. A.C. n. 30/2017, come modificata dalla Del. A.C. n. 29/2018 e Del. A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

- revocare l'Ordinanza Sindacale n. 125/2020;
- di stabilire una nuova disciplina oraria delle attività commerciali su area pubblica, come di seguito riportata;

Art 1

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI

1. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione.

Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da concordare con il ~~da comunicare al~~ Presidente dell'A.G.S., al Municipio al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Gli stessi



dovranno farsi carico di eventuali maggiori costi di gestione, affinché non gravino sul bilancio delle AGS.

Su specifica richiesta dei Presidenti delle AGS potranno essere effettuate eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea, sino al limite massimo delle ore 2,00, da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento stesso al Municipio, al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale e, per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, fermo restando il possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile e restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

2. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria.

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura della struttura da comunicare al Municipio, al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Tale obbligo sussiste anche nei casi di apertura facoltativa sopra riportati per consentire agli Uffici competenti di organizzare i servizi connessi all'apertura medesima.

Gli operatori attivi potranno richiedere eventuali proroghe di orario in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento al Municipio, al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato e purché gli stessi provvedano ad assicurare a proprie spese le operazioni di pulizia, a sostenere ogni altro costo derivante dall'apertura e che si occupino delle operazioni di apertura e chiusura del mercato, fermo restando il possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile, e restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

3. Mercati gestione di terzi (c.d. project financing).

I Mercati gestione di terzi (c.d. project financing) osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato
- facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da concordare con il Concessionario realizzatore dell'opera e da comunicare al Municipio, al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive con dieci giorni di anticipo rispetto all'apertura prevista, al fine di consentire al Concessionario stesso la necessaria organizzazione. Gli stessi, in accordo con il Concessionario, dovranno farsi carico di eventuali maggiori costi di gestione.

Su determinazione di almeno un quarto degli operatori attivi potranno essere richieste proroghe di orario in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento stesso, corredata del nulla-osta del Concessionario realizzatore dell'opera, al Municipio, al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi e per la vivibilità del territorio.

4. Rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati.

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza.

5. Mercati su sede impropria.

I Mercati su sede impropria osservano il seguente orario di apertura e chiusura:

- giorni feriali (dal lunedì al giovedì) dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
- venerdì, sabato e domenica dalle ore 07,00 alle ore 15,00.

Qualora ne faccia richiesta almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato e a condizione che gli operatori stessi provvedano a proprie spese alle operazioni di pulizia ed alla raccolta differenziata da conferire ad AMA o ad altri soggetti autorizzati (qualora tale servizio sia offerto), nonché al sostentamento di ogni altro costo derivante dall'apertura straordinaria, l'orario potrà essere il seguente:

- apertura giorni feriali, sabato e prefestivi, dalle ore 07,00 fino al limite massimo delle ore 20,00.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

Nell'arco temporale indicato, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura del medesimo, che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Municipio territorialmente competente, sentito il parere del competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale per consentire la predisposizione dei servizi connessi allo svolgimento dello stesso da parte dei relativi Uffici.

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati su sede impropria seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalle strutture utilizzate per la vendita e da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

6. Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori.

Quanto previsto dalla presente ordinanza non si applica al Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco n. 2/2012.

7. Mercati saltuari.

Nei mercati saltuari l'orario di esercizio è stabilito dal Municipio competente, in virtù del Regolamento del Decentramento Amministrativo e della Deliberazione di Assemblea Capitolina 30/2017 come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 29/2018 e dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 108/2020. È facoltà dei Municipi stabilire in quali giornate festive i mercati si possano svolgere e stabilire le modalità per la richiesta che in ogni caso deve essere presentata da almeno dal 51% degli operatori titolari della concessione. Deve essere sempre garantito il rilevamento delle presenze da parte della Polizia Locale di Roma Capitale e la pulizia dell'area ove si svolge il mercato da parte di AMA o di altro soggetto autorizzato, ovvero ancora, di altro personale incaricato qualora tale servizio sia offerto mediante apposita convenzione da presentare insieme all'istanza.

Art 2

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico di apertura e chiusura da comunicare al Municipio e al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale di Roma Capitale da riportare sul titolo autorizzativo:

- dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
- facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che esercitano, a **carattere esclusivo**, attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche hanno facoltà di esercitare l'attività di

vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 7,00 fino alle ore 2,00 del giorno seguente.

Gli operatori stagionali autorizzati del settore alimentare hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 07.00 fino alle ore 22.00.

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operano nei posteggi isolati fuori mercato hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 07.00 fino alle ore 22.00.

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operino nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri garantiscono almeno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 3

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI A ROTAZIONE

- 1) Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi a rotazione osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico di apertura e chiusura da comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive da riportare sul titolo autorizzativo:
 - dalle 07,00 alle ore 22,00;
 - facoltà di apertura domenicale e festività infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Il posteggio può essere occupato esclusivamente dall'operatore assegnatario del turno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 della D.A.C. n.108/2020.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalle strutture utilizzate per la vendita, da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

- 2) Le istanze di cambi turni possono essere presentate secondo le seguenti modalità:
 - le richieste di cambio turno debbono essere presentate con cadenza bimestrale o trimestrale, secondo il settore di riferimento, in coerenza e uniformità con la programmazione periodica;
 - il numero massimo di cambi turno richiedibile da ciascun Operatore è pari a due per settimana, per un totale massimo di n. 18 richieste di cambio per ogni bimestre per le

rotazioni del settore merci varie e n. 26 richieste di cambio turno per ogni trimestre per le rotazioni del settore alimentare.

Art. 4

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante possono svolgersi nelle aree ove non vietato dalla D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii. osservando il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico per un massimo di tredici ore:

- dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
- facoltà di esercizio domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Qualora l'operatore autorizzato in forma itinerante svolga attività di spuntista, questi è tenuto al rispetto dell'orario del mercato saltuario in cui opera.

Art. 5

DISPOSIZIONI COMUNI

L'orario di apertura e chiusura prescelto, ai sensi degli articoli che precedono, unitamente all'indicazione specifica delle attività che osservano detto orario, dovranno essere resi noti al pubblico mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o con altri idonei mezzi di informazione.

Restano fermi i divieti di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 del 6 giugno 2019.

Salva diversa indicazione contenuta nella scheda di mercato o nel titolo abilitativo dell'operatore, entro un'ora e trenta dalla chiusura delle operazioni commerciali gli operatori devono liberare l'area occupata dalle strutture utilizzate per la vendita da merci, mezzi e cose, nonché pulire l'area in concessione, raccogliere i rifiuti prodotti durante la vendita e depositarli o conferirli ad AMA o altro soggetto autorizzato in modo differenziato qualora tale servizio sia offerto.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni altra tipologia di attività commerciale su area pubblica non rientrante tra quelle espressamente previste dalla presente ordinanza, si applica la disciplina oraria prevista per le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato di cui al precedente art. 2.

Le attività di vendita all'interno delle fiere, feste tradizionali, manifestazioni ed eventi osservano l'orario stabilito nei provvedimenti di autorizzazione di ciascuna manifestazione.

Art. 7

LIMITAZIONI E SANZIONI

Specifiche limitazioni o prescrizioni potranno essere previste, in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, da parte dell'Amministrazione con distinti provvedimenti ed in presenza di particolari situazioni e/o esigenze, sentite le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge o di regolamento, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 € ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981.

Restano ferme le sanzioni previste Deliberazione di Assemblea Capitolina 1 giugno 2017, n. 30 come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 28 marzo 2018, n. 29 e dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 10 settembre 2020, n. 108 per le violazioni di obblighi disciplinari dalle predette Deliberazioni e richiamati dalla presente Ordinanza.

DISPONE

- di dare atto che, ai sensi dell'art 28, comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 6 giugno 2019, è vietata, nelle aree di cui all'allegato "A" al medesimo Regolamento, dalle ore 22,00 alle ore 07,00, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici. Il presente divieto si applica anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- di dare atto che in capo agli operatori del commercio su area pubblica permangono gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia di sicurezza, igiene e sanità, inquinamento acustico, nell'esercizio della propria attività;
- l'entrata in vigore della presente ordinanza a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la sua più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, nonché sugli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca
Virginia Raggi


